

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

NEL GOVERNO DEL TERRITORIO

rassegna di giurisprudenza 2009-2017

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

NEL GOVERNO DEL TERRITORIO

rassegna di giurisprudenza **2009-2017**

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di sintesi giurisprudenziali in materia di AUTOTUTELA da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche EsproprioLine.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalle medesime riviste appartenenti agli anni dal 2009 al 2017. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-240-6 - codice: JRE147 - nic: 308 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it

SOMMARIO

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ABUSI EDILIZI ACQUISITI DAL COMUNE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ALLOGGI DI SERVIZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ALLOGGI E.R.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> BENI CONFISCATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> BENI MAI POSSEDUTI DALLA P.A.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO CULTURALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO IDRICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> LUCI E VEDUTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI,](#)

[CASISTICA --> PATRIMONIO DISPONIBILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> PATRIMONIO INDISPONIBILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> SERVITÙ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> SOMME DI DENARO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PASSO CARRABILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PRIVATIZZAZIONE ANAS, IRRILEVANZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> TRATTURI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DELIMITAZIONE DEMANIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DESTINATARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DIFFIDA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DIVIETO DI UTILIZZO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ESECUZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ISTANZA DEL CONTROINTERESSATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> LIMITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> NATURA VINCOLATA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> POTERE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO CIVILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON L'OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON LA SDEMANIALIZZAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> SOPRAVVENIENZE NORMATIVE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TERMINI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TITOLARITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TOLLERANZA](#)

[GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTOTUTELA](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DOMANDA RISARCITORIA --> DA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TITOLO EDILIZIO](#)

[GIUDIZIO --> SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI AUTOTUTELA](#)

[GIUDIZIO --> SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> ATTI AD EFFETTI DUREVOLI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> ATTI IMPUGNATI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CERTIFICATO DI AGIBILITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONDIZIONI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> DIFFERENZA ANNULLAMENTO/REVOCA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> DINIEGO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> EFFETTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> EVIDENZA PUBBLICA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> IMPLICITA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> MOTIVAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> NATURA DISCREZIONALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> OBBLIGO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> PIANI URBANISTICI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> PROCEDURA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON ANNULLAMENTO GIUDIZIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> RATIFICA O CONVALIDA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> AGIBILITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> BANDI DI GARA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE AUTOSTRADALE --> SUBCONCESSIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE CIMITERIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE-CONTRATTO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONTRIBUTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> EFFETTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> INDENNIZZO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> MOTIVAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> NULLA OSTA SISMICO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PARERE COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PIANI URBANISTICI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP --> DELIBERA ASSEGNAZIONE AREE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI RECUPERO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PIANI URBANISTICI --> REVOCA PARZIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PRESUPPOSTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> SERVIZIO GESTIONE PORTO TURISTICO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> SOSPENSIONE INTERINALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> VERBALE DI AGGIUDICAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SILENZIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SINDACATO DEL GIUDICE TRIBUTARIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOGGETTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> AGIBILITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> ATTIVITÀ PRODUTTIVA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> PIANI URBANISTICI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> REGOLAMENTO EDILIZIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE --> TITOLO EDILIZIO --> D.I.A./S.C.I.A.](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TERMINE DI 18 MESI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> AFFIDAMENTO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> AFFIDAMENTO --> CARENZE DOCUMENTALI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> AFFIDAMENTO --> DIES A QUO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> AFFIDAMENTO --> DIFFERENZA TRA TITOLO ORIGINARIO E CONDONO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> AFFIDAMENTO --> RAPPRESENTAZIONE ERRATA DELLA REALTÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO PARZIALE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> COMPETENZA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> FINALITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> L. COST. 3/2011](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> NATURA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> PRESUPPOSTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> REGIONI E PROVINCE --> LIGURIA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO REGIONALE --> TERMINI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO TITOLO PAESAGGISTICO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> CASISTICA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> EFFETTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> IN SANATORIA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> INADEMPIMENTO CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> INAGIBILITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> PUBBLICO INTERESSE IN RE IPSA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> PUBBLICO INTERESSE, NECESSITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPORZIONALITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLA DIA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PROVVISORIO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> REVOCA, INAMMISSIBILITÀ](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> RITIRO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO PAESAGGISTICO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO REGIONALE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA AVVIO PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ILLEGITTIMA AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 - -> NELL'AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 - -> NELL'AUTOTUTELA DEMANIALE --> BENE ESPROPRIATO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> AUTOTUTELA](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> RAPPORTO CON L'AUTOTUTELA ESECUTIVA](#)

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.4889 del 11/09/2014 - Relatore: Brunella Bruno - Presidente: Leonardo Pasanisi

Sintesi: L'ordine di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 55 cod. nav. in relazione ad opere realizzate all'interno della fascia di 30 metri dal demanio marittimo è legittimo anche in presenza di accertamento della compatibilità paesaggistica per le opere in questione, poiché le finalità del suddetto accertamento sono del tutto distinte e non sovrapponibili con l'interesse pubblico che la previsione dell'art. 55 citato mira a preservare, venendo in considerazione, nel primo caso, la tutela del contesto paesaggistico ambientale protetto mentre, nel secondo, la tutela ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo ed i correlati ed imprescindibili profili di sicurezza da assicurare, alla cui valutazione sono preposte distinte Autorità.

Estratto: «2. Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che le opere contestate sono state realizzate all'interno della fascia di 30 metri dal demanio marittimo, con la conseguenza che doverosamente e legittimamente l'amministrazione resistente ha proceduto all'adozione del provvedimento impugnato in applicazione dell'art. 55 del codice della navigazione che impone, per l'esecuzione delle nuove opere in tale fascia, la previa acquisizione dell'autorizzazione del competente capo del compartimento; non è in contestazione, infatti, che tale autorizzazione non sia stata previamente acquisita dall'interessato.3. Né è possibile avallare la tesi della difesa del ricorrente, la quale ha sostenuto la qualificazione delle opere de quibus in termini di mere opere di manutenzione; in disparte le discrasie temporali in merito agli eventi che avrebbero determinato la necessità di procedere alla ricostruzione dell'asserita preesistenza – nel ricorso introduttivo si fa riferimento (pag. 1 e 2) ad un “noto fortunale abbattutosi nella zona nel dicembre 1999” mentre nella memoria depositata in data 22 maggio 2014 e nella relazione asseverata a firma dell'Ing. Giuseppe Mosca allegata alla domanda di compatibilità paesaggistica, ad una “mareggiata avvenuta nell'anno 2000 durante la stagione invernale” – la difesa del ricorrente non ha fornito alcun concreto elemento idoneo a comprovare tali asserite circostanze né oggettive risultanze sono state allegare in ordine alle caratteristiche tecnico strutturali e dimensionali della preesistenza, di centrale rilievo ai fini di una corretta qualificazione delle opere.4. Del pari, al suddetto fine non soccorre l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al provvedimento prodotto dal ricorrente in data 2 maggio 2014 e la relativa documentazione allegata; le finalità del suddetto accertamento, infatti, sono del tutto distinte e non sovrapponibili con l'interesse pubblico che la previsione dell'art. 55 del codice della navigazione mira a preservare, venendo in considerazione, nel primo caso, la tutela del contesto paesaggistico ambientale protetto mentre, nel secondo, la tutela ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo ed i correlati ed imprescindibili profili di sicurezza da assicurare, alla cui valutazione sono preposte distinte Autorità. Il Collegio rileva, per completezza di analisi, che da quella documentazione nulla emerge (come sopra esposto) in merito all'effettiva preesistenza del muro ed alle relative caratteristiche; né risulta essere stata presentata alcuna istanza di sanatoria in relazione ai profili che in questa sede vengono in considerazione.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.182 del 05/05/2014 - Relatore: Enzo Di Sciascio - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: In ipotesi di strada privata soggetta a pubblico transito in virtù di dicatio ad patriam non può essere accettato e, se assentito, dev'essere soggetto ad autotutela qualsiasi provvedimento che impedisca tale uso pubblico.

Estratto: «Invero non può convenirsi con il ricorrente, come già sopra anticipato, sul carattere del tratto di banchina qui in discussione di via Pralongo, che, per le ragioni già esposte e note ai ricorrenti, è strada privata soggetta a pubblico transito in virtù di dicatio ad patriam. Non può quindi essere accettato e, se assentito, dev'essere soggetto ad autotutela qualsiasi provvedimento che impedisca tale uso, sottoponendo tale manufatto ad utilità esclusivamente privata. In particolare, dato che esso invade il sedime stradale, costringendo, come nota l'atto impugnato, le autovetture circolanti ad accostarsi al fosso sull'altro lato della strada, esso va demolito perché costituisce pericolo per la circolazione pubblica, cui tale strada è soggetta.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1924 del 23/09/2013 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: L'aspetto qualificante la proprietà pubblica, rispetto al modello dominicale privatistico, è rappresentato dal regime di tutela, compendiato nell'art. 823 comma secondo c.c.

Estratto: «3.- Ciò posto, deve ricordarsi che l'aspetto qualificante la proprietà pubblica, rispetto al modello dominicale privatistico, è rappresentato dal regime di tutela, compendiato nell'art. 823 comma secondo c.c. In base a quest'ultima norma, che la giurisprudenza ha esteso anche ai beni patrimoniali (Cass. 23 novembre 1985 n.5808), l'amministrazione, nella tutela della proprietà e del possesso del demanio pubblico, ha la possibilità di percorrere la via amministrativa, appropriandosi coattivamente del bene o, alternativamente, avvalersi dei mezzi ordinari e agire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria come qualsiasi altro soggetto privato.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.393 del 21/02/2013 - Relatore: Giuseppe Esposito - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Il provvedimento di sgombero, previsto dall'art. 54 del codice della navigazione, ha natura vincolata, non abbisogna di motivazione sul pubblico interesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (atteso che l'apporto partecipativo del destinatario è del tutto influente) ed è incensurabile per i profili di eccesso di potere che presuppongono l'esercizio di un potere discrezionale.

Estratto: «L'esame demandato al Tribunale concerne la legittimità dei provvedimenti con cui l'Autorità Portuale di Brindisi ha disposto ed eseguito lo sgombero dell'area demaniale marittima che, consegnata alla Società ricorrente in data 5/10/2001, non ha mai formato

oggetto di un provvedimento concessorio che legittimi il possesso da parte della Società ricorrente. Pertanto, ricorrendo un'ipotesi di occupazione priva di titolo, si configura quale atto dovuto il provvedimento di sgombero, previsto dall'art. 54 del codice della navigazione ("Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato"). L'atto ha natura vincolata, non abbisogna di motivazione sul pubblico interesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (atteso che l'apporto partecipativo del destinatario è del tutto ininfluenza) ed è incensurabile per i profili di eccesso di potere dedotti dalla ricorrente, che presuppongono l'esercizio di un potere discrezionale (sul punto, cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 14 luglio 2011 n. 4299: "Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. è un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non è il risultato di valutazioni discrezionali"). Né può essere condivisa la censura dedotta con i motivi aggiunti, circa l'assenza di delega del Presidente a disporre coattivamente lo sgombero, trattandosi di una mera attività esecutiva, esercitabile direttamente dal Segretario Generale dell'Autorità (il riferimento, nel preavviso di rilascio, alla delega del 29.10.2011 deve quindi ritenersi non essenziale al fine della formazione dell'atto, poiché il Presidente non ha conferito l'esercizio di un proprio potere, ma sollecitato in via informale "ad adottare tutte le azioni necessarie ... seguendo le indicazioni legali forniteci che rendono l'azione di sgombero incontestabile").»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.185 del 13/01/2012 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: Ai sensi dell'art. 823 c.c. e dell'art. 378 all. F legge 2248/1865 sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c..

Estratto: «- che conseguentemente, l'attività amministrativa di cui si chiede l'annullamento va qualificata quale espressione del potere di "autotutela esecutiva" ovvero di polizia demaniale (ex multis T.A.R. Calabria Catanzaro sez II, 10 giugno 2008, n.646) ai sensi degli artt 823 c. 2 c.c e 378 l. 20 marzo 1865 n.2248 all. F, in ordine alla quale sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c. (ex multis Cass Sez Unite 18 ottobre 1986 n.6129, T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez I 8 aprile 2011, n.184) ;- che le controversie quali quella per cui è causa relative alla contestazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure publico rientrano pacificamente nella giurisdizione esclusiva del G.A.(T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184, Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4064) in materia di "atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici" ai sensi oggi dell'art 133 c.1 b) c.p.a.;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.519 del 01/03/2011 - Relatore: Alba Paola Puliatti -
Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: A fronte della abusività del manufatto e dell'occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente.

Estratto: «- Va, infine, rigettato l'ultimo motivo, col quale il ricorrente si duole della mancata valutazione dell'interesse pubblico, oltre che di quello privato, in quanto la struttura, che non arreca pregiudizio all'ambiente, funziona da richiamo turistico. A fronte della abusività del manufatto e dell'occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4064 del 25/06/2010 - Relatore: Francesca Quadri -
Presidente: Stefano Baccharini

Sintesi: L'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagiata il normale esercizio del diritto.

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, occorre esaminare se l'atto adottato dal Comune in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi inerenti all'esercizio della servitù sia affetto dai vizi denunciati dall'appellante. Avuto riguardo al titolo costitutivo della servitù (art. 5 della convenzione del 1980), questa corrispondeva ad un patto consistente nel tollerare e sopportare in via permanente l'accesso, la sosta ed il parcheggio nei posti macchina di superficie, alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In via di principio, si osserva che l'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagiata il normale esercizio del diritto (Cons. St. Sez. IV, 7.9.2006, n. 5209). I poteri di autotutela possono, pertanto, essere esercitati dalla p.a. non solo a difesa della proprietà demaniale, ma anche di una servitù pubblica, come potere di ingerenza straordinaria (Cass.civ. Sez. Un. ord. 24.8.2007 n. 17954). Nella specie, tuttavia, coglie nel segno il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che il potere di autotutela sia stato scorrettamente esercitato, con chiaro sviamento, per uno scopo non consentito dalla natura della servitù. Questa, invero, non permetteva al Comune di entrare in possesso dell'area privata svolgendo direttamente l'attività di gestione del parcheggio pubblico, ma comportava – come visto – la tolleranza da parte del proprietario dell'accesso, sosta o parcheggio da parte di chiunque. Pertanto, un provvedimento di spossessamento – o, addirittura, di espropriazione – del fondo servente si pone in netto contrasto con le finalità dei poteri di autotutela attribuiti all'amministrazione dall'art. 823 c.c. in quanto titolare di servitù pubblica e non può che giudicarsi illegittimo per eccesso di potere.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.8539 del 07/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: L'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico.

Estratto: «4.a.1.- In linea di diritto va osservato che l'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico. In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico. In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.7429 del 20/05/2010 - Relatore: Carlo Polidori -
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: All'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile.

Estratto: «CONSIDERATO, in via preliminare, che:- secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 1998, n. 1558; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20998; 5 gennaio 2007, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432) all'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile;- nel caso in esame non è in contestazione la circostanza che l'immobile oggetto del provvedimento impugnato costituisca un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta, come affermato nella motivazione del provvedimento impugnato, né che l'Amministrazione abbia agito in autotutela per recuperare il possesso di tale immobile;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.342 del 19/02/2010 - Relatore: Maria Stella Boscarino -
Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: È legittimo l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come destinatario il proprietario dell'immobile abusivamente costruito su area demaniale, a prescindere da ogni possibile profilo di buona fede in ordine all'abusività del manufatto.

Estratto: «2) Si appalesa infondato, anche il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, sul rilievo che esso sarebbe soltanto nudo proprietario dell'opera sanzionata con il provvedimento avverso e, pertanto non avrebbe potuto essere considerato autore dell'illecito e non avrebbe potuto, nella qualità di nudo proprietario, eseguire l'obbligo di "facere" contenuto nell'ingiunzione. Invero, come emerge dall'atto di donazione rogato dal Notaio Paolo Di Giorgi in data 28/2/2003 (allegato al ricorso), pagina 3 riga 9, punto 2), la zia dell'odierno ricorrente, con un secondo atto negoziale ha donato al deducente l'intera piena proprietà dei seguenti immobili (facenti parte tutti di un edificio di cui essa donante si riservava la nuda proprietà): unità mobiliare urbana posta al piano primo, composta da quattro vani catastali, riportata nel NCEU del Comune di Catania in ditta, foglio n. 68, mappale 566 sub 2, sicché, contrariamente a quanto asserito nel motivo all'esame del Collegio, il ricorrente era nella piena disponibilità giuridica del bene e, quindi ben avrebbe potuto e dovuto ottemperare all'ordine di sgombero oggetto del ricorso. Né può assumere valenza giuridica il rilievo mosso dal deducente secondo il quale non avrebbe potuto essergli mosso alcun addebito quale autore di illecito. Infatti, l'oggetto dell'ingiunzione è l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e tale incombenza non può che ricadere sul soggetto proprietario del bene immobile al momento dell'emissione dell'ordine di sgombero, soggetto che alla data del 26/6/2004 (data di emissione dell'ingiunzione impugnata) era incontrovertibilmente (a seguito dell'atto di donazione del 28/2/2003) l'odierno ricorrente (sui principi relativi alla responsabilità oggettiva che grava sull'acquirente di un immobile abusivo, ai fini dell'ordine di demolizione, a prescindere da ogni possibile profilo di buona fede, cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 18 novembre 1998, n. 662).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2690 del 05/06/2017 - Relatore: Francesco Mele -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Nessuna disposizione di legge dispone in linea generale che non si proceda alla emanazione e alla esecuzione degli atti previsti dalla legge nel caso di commissione di abusi, quando sia presentata una istanza di regolarizzazione.

Estratto: «Va, invero, considerato che, a seguito dell'annullamento parziale della concessione n. 149/2003, disposto dal provvedimento 1° settembre 2003, n. 60647, l'occupazione delle aree ulteriori, destinate a plateatico ed a parcheggio, si palesava quale sine titolo. Il Comune era, pertanto, obbligato a disporre lo sgombero. Né – a giudizio della Sezione – questo doveva previamente decidere sulla nuova domanda proposta dal privato,

considerandosi che l'illeceità della occupazione derivava dal predetto provvedimento di autotutela parziale del Comune, il quale aveva in tal modo sancito l'assenza di titolo alla occupazione delle aree. D'altra parte, una eventuale concessione delle aree abusivamente occupate avrebbe avuto rilievo per il futuro, ma non escludeva affatto l'illegittima occupazione pregressa e, pertanto, il disposto provvedimento di sgombero risulta legittimo in quanto diretto a rimuovere la situazione di illiceità esistente nell'attualità, sulla quale, per quanto in precedenza affermato, non vi era dubbio alcuno. Né risulta applicabile il principio invocato dalla difesa di parte appellante secondo cui l'esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione nei confronti della p.a. impedisce a quest'ultima l'esercizio del potere repressivo, almeno sino a quando la stessa non si pronunci in senso contrario all'accoglimento dell'istanza. In primo luogo, nessuna disposizione di legge dispone in linea generale che non si proceda alla emanazione e alla esecuzione degli atti previsti dalla legge nel caso di commissione di abusi, quando sia presentata una istanza di regolarizzazione. In secondo luogo, nella specie l'istanza non aveva richiesto una regolarizzazione ex tunc, con efficacia di sanatoria della pregressa situazione abusiva.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.529 del 25/01/2017 - Relatore: Guglielmo Passarelli di Napoli - Presidente: Guglielmo Passarelli di Napoli

Sintesi: L'occupazione del bene del demanio non può radicare alcuna posizione di diritto o di interesse in capo all'interessato, in quanto, trattandosi di un rapporto pubblicistico, la situazione de facto realizzatasi non può convertirsi automaticamente in un formale rapporto concessorio (tacito).

Estratto: «Orbene, come correttamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in data 27.05.2016, con provvedimento emesso in data 25 settembre 1970 dal Ministro Segretario di Stato, l'area di proprietà dello Stato sita nel Comune di Bacoli, sulla quale insistono l'anfiteatro romano di Cuma, l'edificio romano della villa Virgiliana, nonché ulteriori resti di strutture antiche, è stata riconosciuta di particolare interesse archeologico ai sensi della l. n. 1089/39. L'area di cui trattasi, comprende, fra le altre, le particelle nn. 15, 20, 205, 211, 213 foglio 4, ossia i fondi e gli immobili abusivamente occupati dalla ricorrente. L'aver riconosciuto tale area come di "particolare interesse archeologico" determina l'inclusione nel novero dei beni culturali dei fondi e degli immobili che tale area costituiscono, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 42/2004. Pertanto, ai beni in parola deve applicarsi la disciplina di cui al d.lgs. 42/2004; in particolare, l'art. 106, ai sensi del quale il Ministero ha facoltà di determinare il canone dovuto a fronte di un'eventuale concessione amministrativa dei beni culturali, che rimane comunque un'ipotesi eccezionale. I motivi di ricorso appaiono dunque infondati, sia con riguardo alla disciplina applicabile, non potendo di certo sostenersi la prevalenza della normativa agraria l. n. 203/82 dinanzi alla specificità del bene in questione, sia con riguardo all'asserita mancanza di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alla gestione del bene. Non risulta alcun titolo che legittimi l'occupazione del bene demaniale; pertanto, legittimamente l'amministrazione ha ordinato alla odierna appellante di rilasciare il predetto bene demaniale, a nulla rilevando neppure il pagamento di somme corrispondenti all'originario canone, atteso che detto pagamento - lungi dal configurarsi come prova di un (inammissibile) rapporto concessorio di fatto - rappresenta esclusivamente il compenso per l'occupazione sine titolo. Né l'occupazione del bene del demanio idrico non

può radicare alcuna posizione di diritto o di interesse in capo alla appellante, in quanto, trattandosi di un rapporto pubblicistico, la situazione de facto realizzatasi non può convertirsi automaticamente in un formale rapporto concessorio (tacito): così Cons. Stato, Sez. VI, n. 2398/2006.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE II BOLOGNA n.205 del 17/02/2016 - Relatore: Laura Marzano - Presidente: Giancarlo Mozzarelli

Sintesi: Il privato non può invocare alcuna tutela in ordine all'affidamento riposto nel fatto di avere potuto esercitare per lungo tempo la propria attività nella precedente sede qualora la struttura non sia regolare dal punto di vista edilizio e, dunque, meramente tollerata dall'amministrazione.

Estratto: «3.1. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, il Collegio rileva che è la stessa ricorrente a riferire, in ricorso, di aver ricevuto la nota prot. n. 122464 del 4 luglio 2008 con cui il Dirigente del Settore la informava dell'intenzione del Comune di trasferire il chiosco in via Ortigara. Non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui detta nota non sarebbe stata idonea a comunicare l'avvio del procedimento e le avrebbe, perciò, precluso la possibilità di presentare osservazioni essendo pacifico che, al di là delle formule adoperate, la ricorrente sia stata resa edotta dell'esistenza di un procedimento e dei relativi contenuti. Invero, le norme in tema di partecipazione al procedimento amministrativo vanno interpretate in senso sostanziale, evitando di affidarsi a letture formalistiche che possono sottendere fini meramente speculativi e non in linea con il principio di effettività (Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3157). Pertanto la comunicazione di avvio del procedimento in senso formalistico non è necessaria né esigibile laddove, come nel caso di specie, l'interessato sia stato reso edotto e, dunque, sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo. 3.2. Il secondo e il terzo motivo, complessivamente riguardanti la decisione di localizzare altrove il chiosco, sono inammissibili atteso che la suddetta scelta non promana dalla delibera impugnata con il ricorso in epigrafe, bensì dalla delibera n. 57/2007 impugnata con il ricorso n. 1349/2007 R.G., deciso con sentenza n. 60/2015. Peraltro, come già ritenuto nella citata sentenza, il chiosco della ricorrente non poteva qualificarsi come struttura fissa di vendita, in quanto mai autorizzato a tale scopo dal Comune, dal punto di vista edilizio. Nella specie, risulta infatti che il Comune abbia correttamente qualificato il chiosco della ricorrente quale struttura abusiva a carattere precario utilizzata per attività commerciale esercitata su area pubblica; pertanto la ricorrente non può invocare alcuna tutela in ordine all'affidamento asseritamente riposto nel fatto di avere potuto esercitare per lungo tempo la propria attività nella precedente sede, trattandosi di struttura non regolare dal punto di vista edilizio e, dunque, meramente tollerata dall'amministrazione. Si tratta, in altri termini, di una situazione non idonea ad ingenerare affidamenti di sorta in ordine alla possibilità di perseverare nell'abuso. La ricorrente, invero, confonde i due piani dell'autorizzazione al commercio e della regolarità edilizia: nel caso di specie se è vero che essa è in possesso della prima, è altrettanto vero che difetta della seconda essendo stato il suddetto chiosco oggetto di diniego di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985). Parimenti ininfluyente, in punto di regolarità edilizia della struttura, è il fatto che l'autorizzazione al commercio sia stata convertita da stagionale ad annuale; la ricorrente, infatti, con i provvedimenti impugnati non viene affatto privata della sua licenza